



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO :

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - Approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

L'anno **duemilatredici** addì **quattro** del mese di **luglio** alle ore 21 e minuti 00 nella sala consiliare comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
APPIANI Angelo	Consigliere comunale		G
MUSSINI Luca	Consigliere comunale	P	
ALBERINI Barbara	Consigliere comunale		G
ZECCHINA Pieremilio	Consigliere comunale	P	
FALEO Nicola	Consigliere comunale	P	
MINOGLIA Angelo Giuseppe	Consigliere comunale	P	
FASCIGLIONE Tiziano	Consigliere comunale	P	
BAROZZI Gianpietro	Consigliere comunale	P	
ZINETTI Ornella	Consigliere comunale	P	
GNACCARINI Remo	Consigliere comunale	P	
ROSSI Ennio	Consigliere comunale	P	
AMADEI Paolo	Consigliere comunale	P	
ARRIGONI Anna Maria	Consigliere comunale		G
GHISINI Luisa	Consigliere comunale	P	
ALIPRANDI Igor	Consigliere comunale		G
ROCCA Claudio	Consigliere comunale	P	
Totale		12	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato in oggetto.

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

**VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES);

RICHIAMATO in particolare il comma 22 dell'articolo 14, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

VISTO il regolamento di gestione dei rifiuti e della piazzola comunale approvato con delibera di consiglio n. 27 del 30/11/2010 e modificato con delibera n. 259 del 07.07.2011;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e che successivamente la Legge 6 giugno 2013, n. 64 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2013 tale termine;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: " A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, composto di n. 44 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013,

3) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012;

4) **DI PUBBLICARE** il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune,
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

ALLEGATI “A”



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici, in qualità di Responsabile del Settore Affari generali;*

UDITI i seguenti interventi:

L'Assessore Luciano Pastorio che illustra l'argomento facendone una rapida cronistoria.

Il nuovo tributo nasce dalle ceneri della Tarsu ma ci sono differenze. Ad esempio una parte della Tares, lo 0,30 € al metro quadrato va allo Stato che poi riversa al Comune una parte con i contributi del fondo sperimentale di riequilibrio. Il Comune ha l'obbligo di recuperare a mezzo delle tariffe applicate il 100% dei costi.

La relazione procede illustrando la struttura del Piano Finanziario e delle tariffe che si propone di deliberare specificando che l'azione dell'Amministrazione è stata guidata dalla volontà di limitare l'aggravio a carico dei cittadini cannetesi e delle aziende locali, in particolare cercando di contenere alcuni effetti distorcimenti che i coefficienti di legge generavano sia per il calcolo delle tariffe domestiche sia per quelle delle attività economiche, gravando in particolare sui nuclei familiari composti da uno o due componenti e su determinate attività commerciali quali bar, ristoranti, fruttivendoli e simili. L'obiettivo di limitare l'aggravio ai cittadini cannetesi è stato raggiunto sia prevedendo la copertura delle spese attraverso un piano finanziario che non prevede particolari aumenti rispetto alle spese imputate anche negli

anni precedenti, sia in prospettiva cercando di limitare ulteriormente le spese di smaltimento e conferimento attraverso la revisione delle modalità di raccolta promosse da questo mese di Luglio.
Nella stesura del Regolamento si è cercato di seguire il regolamento tipo del Ministero delle Finanze. Si passa quindi a un'illustrazione sommaria dei vari articoli che compongono il Regolamento.

Il consigliere Paolo Amadei interviene riguardo alla scelta dei coefficienti: l'art. 17 comma 1 riguarda i fabbricati rurali e non si trova d'accordo in quanto spesso sono agricoltori facoltosi e vivaisti. Non vede il motivo di una riduzione al 30 %. Inoltre non appoggia l'aver inserito i vivaisti e gli agricoltori al punto 4 delle categorie.

Il consigliere Claudio Rocca chiede chiarimenti su alcuni punti che non ha capito. In particolare l'art. 13 lettera D si propone di cambiare da un anno a sei mesi la determinazione dei componenti del nucleo familiare.

L'assessore Pastorio si propone di accogliere la modifica proposta dal Consigliere Rocca.

Il consigliere Rocca propone inoltre di modificare la parola "privilegiare" dell'art. 13 con "agevolare".

L'assessore Luciano Pastorio in risposta al Consigliere Amadei specifica che l'integrazione alle categorie di legge sono state determinate in funzione della produzione di rifiuti presumibili, quindi è evidente che dei magazzini di rimessaggio attrezzi non potevano che essere inseriti nella categoria meno impattante dal momento che non accolgono attività che generano rifiuti assimilabili agli urbani. Quelli speciali sono smaltiti dalle ditte specializzate ed a questo riguardo si sottolinea che il regolamento è impostato in modo di favorire lo smaltimento in proprio dei rifiuti da parte delle aziende..

Il consigliere Pieremilio Zecchina interviene specificando che per gli agricoltori e i vivaisti esistono molte ditte specializzate che raccolgono i rifiuti non assimilabili agli urbani e quindi è un dato reale quello che certe attività non gravano sullo smaltimento dei rifiuti urbani.

Il consigliere Gianpietro Barozzi rafforza quanto detto dal consigliere Zecchina affermando che sono obblighi prescritti dalla legge.

Con n. 9 voti favorevoli, n.3 voti contrari (Amadei, Ghisini e Rocca) e n. 1 voto di astensione (Faleo) espressi nelle forme di legge, da n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti;

DELIBERA

Di approvare la sopraesposta proposta la deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n.3 voti contrari (Amadei, Ghisini e Rocca) e n. 1 voto di astensione (Faleo) espressi nelle forme di legge, da n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

**COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO
(Provincia di Mantova)**

**Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES)**

ENTRATA IN VIGORE AL 01/01/2013

Ex art. 53, c.16 L. 23/12/2000, n. 388 e s.m.l. che prevede quale termine per l'approvazione dei regolamenti per le entrate locali la data fissata ex lege per l'approvazione del bilancio di previsione (per il bilancio 2013 L. 64 del 06/06/2013 termine fissato entro il 30.09.2013).

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art.1 Oggetto del regolamento.....	3
Art.2 Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani.....	4
Art.4 Soggetto attivo.....	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	4
Art.5 Presupposto per l’applicazione del tributo e soggetto passivo.....	4
Art.6 Superficie degli immobili.....	5
Art.7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	6
Art.8 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ...	6
Art.9 Istituzioni scolastiche statali.....	8
TITOLO III – TARIFFE.....	8
Art.10 Piano Finanziario per la quantificazione dei costi di gestione del servizio rifiuti.....	8
Art.11 Determinazione della tariffa.....	8
Art.12 Articolazione della tariffa.....	9
Art.13 Tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art.14 Tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Art.15 Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità.....	13
Art.16 Tributo giornaliero.....	13
TITOLO IV – RIDUZIONI.....	14
Art.17 Riduzioni per le utenze domestiche.....	14
Art.18 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	14
Art.19 Riduzioni per il recupero.....	15
Art.20 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	16
Art.21 Riduzione alle utenze domestiche per aumento della percentuale di raccolta differenziata.....	16
Art.22 Cumulo di riduzioni.....	16
TITOLO V – MAGGIORAZIONE DESTINATA ALLO STATO PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI.....	17
Art. 23 Presupposto della maggiorazione.....	17
Art.24 Aliquota.....	17
TITOLO VI –DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	17
Art. 25 Obbligo di dichiarazione.....	17
Art. 26 Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	18
Art. 27 Funzionario responsabile.....	19
Art. 28 Accertamento.....	19
Art. 29 Sanzioni.....	20
Art. 30 Riscossione.....	20
Art. 31 Interessi.....	21
Art. 32 Rimborsi.....	21
Art. 33 Somme di modesto ammontare.....	21
Art. 34 Contenzioso.....	21
TITOLO VII –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	22
Art. 35 Entrata in vigore e abrogazioni.....	22
Art. 36 Clausola di adeguamento.....	22
Art. 37 Disposizioni transitorie.....	22
Art. 38 Disposizioni per l’anno 2013.....	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la definizione e la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla vigente normativa di settore, recata in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento le seguenti sostanze:
 - a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117
 - e. le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,

nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel Regolamento di gestione dei rifiuti e della piazzola ecologica CAPO II - ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER UTENZE NON DOMESTICHE, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 2000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il triplo del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro sessanta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art.4 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Canneto sull'Oglio, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.5 Presupposto per l'applicazione del tributo e soggetto passivo

1. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani indipendentemente dalla mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o dall'interruzione temporanea dello stesso.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.6 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento; in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.
4. Per le altre unità immobiliari (diverse da quelle indicate al punto 1) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art.7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, gas);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.8 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola,

ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Dentisti, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	10%
Laboratori fotografici/eliografie	10%
Lavanderie	10%
Autoservizi, Autolavaggi, Rimessaggi	15%
Marmisti, vetrerie	15%
Distributori di carburante	20%
Falegnamerie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Carrozzerie, Autofficine meccaniche, Autofficine di elettrauto, Motoriparatori, Gommisti	50%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie	50%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art.9 Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

TITOLO III – TARIFFE

Art.10 Piano Finanziario per la quantificazione dei costi di gestione del servizio rifiuti.

1. La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ossia la quantificazione complessiva dei costi relativo al servizio rifiuti (Costi Operativi di Gestione CG; i Costi Comuni CC; Costi d'uso del Capitale CK).
2. Per le fasi del servizio date in appalto dal Comune, è fatto obbligo di fornire dalla ditta appaltatrice a richiesta del comune la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal comune e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.
3. Il Piano Finanziario deve indicare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa (al netto della maggiorazione e del tributo provinciale) sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.
5. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, con delibera da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art.11 Determinazione della tariffa

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo precedente.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
5. Le tariffe sono approvate, in conformità al piano finanziario di cui all'articolo precedente, dal Consiglio Comunale con delibera da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art.12 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta:
 - a) da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda collettiva": spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche, costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni diversi, altri costi, costi d'uso del capitale (investimenti per opere, ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta e trattamento del rifiuto differenziato).
 - b) da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda individuale": costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati, costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, costi di raccolta differenziata per materiale, costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche. Il criterio utilizzato per la ripartizione dei costi è il seguente secondo il seguente criterio:
 - a) i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base del seguente criterio: in percentuale sulla base della numerosità delle utenze domestiche (numero utenze domestiche rapportata al totale utenze) e sulla numerosità delle utenze non domestiche (numero utenze non domestiche rapportata al totale utenze) nel rapporto massimo dell'80% alle utenze domestiche e del 20% alle utenze non domestiche.
 - b) fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti

conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, sulla base del seguente criterio: in percentuale sulla base della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (somma delle stime dei Kg di rifiuti prodotti da ciascuna categoria calcolati moltiplicando il coefficiente Kd prescelto per la categoria con il totale dei metri quadrati della categoria) e dalle utenze non domestiche (rifiuti totali -in kg – prodotti nel Comune al netto dei kg di rifiuti prodotti dallo spazzamento e lavaggio strade e al netto dei kg stimati prodotti dalle utenze domestiche).

Art.13 Tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158 tabella 1b (nord) e le minori dimensioni dei locali. I coefficienti utilizzati sono i seguenti:

Numero componenti Nucleo Familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

2. Per la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si utilizzano le seguenti disposizioni:
 - a) Per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti l'abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, gli stessi sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
 - b) Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune al 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

- c) Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento
 - a. alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune,
 - b. al seguente criterio per le abitazioni occupate occasionalmente da persone non residenti nel comune: 2 componenti, salvo prova contraria posta a carico dell'utente;
 - c. al seguente criterio per le abitazioni occupate occasionalmente da persone residenti nel comune: 1 componente, salvo prova contraria posta a carico dell'utente;

- d) Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare
 - a. devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf/badanti che dimorano presso la famiglia ;
 - b. sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

- 3. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti kb previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158 tabella 2. I coefficienti Kb rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art.14 Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. Per le utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere) la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158, tabella 3b.
- 2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, fino all'adozione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti

dalle singole utenze, il Comune applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158, tabella 4b.

3. I coefficienti (Kc e Kd) rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del D.P.R. 158/1999 e di seguito indicate:

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni <i>aggiunti per assimilazione dal comune: cave e movimento terra, depositi di contro terzi, vivaisti e agricoltori, magazzini edili e di deposito di mezzi/materiali, magazzini di onoranze funebri, magazzini alimentari</i>
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, <i>aggiunti per assimilazione dal comune: bed&breakfast ed agriturismi</i>
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, <i>aggiunto per assimilazione dal comune: erboristerie</i>
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, <i>aggiunto per assimilazione dal comune: impianti di autolavaggio</i>
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria,
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, <i>aggiunto per assimilazione dal comune: negozi di vendita vini e bevande</i>

19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club <i>aggiunto per assimilazione dal comune: sale giochi</i>

Art.15 Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità.

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio alla tabella del comma precedente.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal suddetto allegato viene effettuata sulla base dell'attività principale effettivamente svolta.
3. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste nella tabella indicata, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili. La categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.
5. Alle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta anche una attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.16 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo, per la categoria d'uso corrispondente, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. In mancanza della corrispondente categoria di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 40 per cento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di occupazione ed ai mq occupati.

TITOLO IV – RIDUZIONI

Art.17 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, di:
 - a) 30% per le abitazioni con un unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
 - b) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) 30% abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) 30% fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.18 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il terzo e il quarto comma del precedente articolo.

Art.19 Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, di seguito indicati, che il produttore dimostri di aver avviato in proprio al recupero (singola sostanza re-immessa nel ciclo produttivo) nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. I rifiuti assimilati agli urbani, ai fini del riconoscimento della riduzione del presente articolo sono i seguenti (richiamato il corrispondente articolo 24 del Regolamento di gestione dei rifiuti e della piazzola ecologica):

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINAZIONE
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01	IMBALLAGGI (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 07	Imballaggi di vetro	
20	RIFIUTI URBANI	
20 01	FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (tranne 15 01)	
20 01 01	carta e cartone	recupero
20 01 02	vetro	
20 01 25	oli e grassi commestibili	
20 02	RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI	
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero

3. La riduzione si applica sulla sola parte variabile della tariffa ed è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero.
4. La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi (Kd), previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.
5. Il rimborso non può essere superiore al 90 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovute per la corrispondente annualità.
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

7. La determinazione della riduzione viene effettuata a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi avvisi di pagamento della tariffa;
8. Il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare, a specifica richiesta, il MUD (modello unico di denuncia) per l'anno di riferimento.
9. Per il recupero (auto-smaltimento con consegna di rifiuti non in modo separato) degli imballaggi secondari e terziari (es. 15 01 06 imballaggi in materiali misti) e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di gennaio dell'anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 90% per cento della parte variabile della tariffa.
10. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel Piano Finanziario. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art.20 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art.21 Riduzione alle utenze domestiche per aumento della percentuale di raccolta differenziata

1. Nell'ottica di premiare le utenze al raggiungimento di una maggiore percentuale di raccolta differenziata (e quindi di una riduzione di costi) è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche.
2. Nel caso in cui la raccolta differenziata aumenti rispetto all'anno precedente di una percentuale definita annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe, verrà applicata a tutte le utenze una riduzione del 4% alla parte variabile.

Art.22 Cumulo di riduzioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE DESTINATA ALLO STATO PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 23 Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 9.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art.24 Aliquota

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI –DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta

- certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27 Funzionario responsabile

1. La giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza

- che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo denominato "Interessi". L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 30 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio,

aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.;
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo "Sanzioni", oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 31 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale ;.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo "Interessi", a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 34 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di

riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa rifiuti solidi urbani.

Art. 36 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 38 Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato nel numero di rate e relative scadenze riportato nella delibera di approvazione delle tariffe;

2. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato (non elevabile a 0,40), senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al versamento dell'ultima rata.